

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

679° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 9 GENNAIO 2001

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	11
3 ^a - Affari esteri.....	»	18
7 ^a - Istruzione.....	»	26
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	30
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	35
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	38

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	39
Mafia	»	40
Terrorismo in Italia	»	41

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	43
---------------------------	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 9 GENNAIO 2001

284^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, in data 8 gennaio 2001, il Presidente del Senato ha trasmesso la lettera con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania gli rende noto, a titolo meramente informativo, l'esercizio dell'azione penale nei confronti del senatore Eugenio Filograna.

Sulle comunicazioni del Presidente si apre una breve discussione nella quale intervengono, per chiedere alcune precisazioni, i senatori RUSSO e PELELLA.

Il PRESIDENTE fornisce i chiarimenti richiesti.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 313 DEL CODICE PENALE

Esame del Doc. IV, n. 6, nei confronti del colonnello Antonio Pappalardo per il reato di cui agli articoli 81, primo comma, del codice penale militare di pace, 81, primo comma del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative)

Il PRESIDENTE illustra la domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del colonnello Antonio Pappalardo, trasmessa dal Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Padova. Il fatto trae origine da un'intervista televisiva, mandata in onda il 19 ottobre 2000 dall'emittente televisiva: «TelePordenone».

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono ripetutamente la parola i senatori CALLEGARO, RUSSO, GRECO, PASTORE, MILIO, PELELLA e il PRESIDENTE.

Infine, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 9 GENNAIO 2001

617^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Brutti, per i beni culturali ed ambientali Carli e per il tesoro Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(4930) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore ANDREOLLI il quale, illustrato il contenuto del provvedimento in titolo, ricorda che la sua adozione si è resa necessaria al fine di salvaguardare la continuità degli assetti istituzionali delle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche.

Il senatore MAGNALBÒ chiede quali siano le ragioni che motivano l'urgenza del provvedimento.

A questo rilievo replica il sottosegretario CARLI, il quale rileva che la sentenza della Corte costituzionale n. 503 del 2000 ha dichiarato incostituzionale, per eccesso di delega, il decreto legislativo che prevedeva la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate. L'adozione del provvedimento in esame, dunque, si è resa necessaria per garantire, come ricordato dal relatore, la continuità degli assetti istituzionali delle citate istituzioni.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere favorevole è approvata dalla Commissione.

(4931) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PARDINI illustra il contenuto del provvedimento in titolo che prevede un programma di prevenzione a tutela della salute pubblica contro l'agente patogeno responsabile della encefalopatia spongiforme bovina. Si tratta di misure evidentemente necessarie ed urgenti; propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.

Il senatore BESOSTRI concorda con la proposta avanzata dal relatore e ricorda che l'Italia, con l'ultima legge comunitaria, ha reso da tempo più stringente il sistema di controlli per evitare la diffusione di questa grave patologia.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è approvata dalla Commissione.

(4932) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore BESOSTRI il quale, dato conto del contenuto del provvedimento in titolo, osserva che la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di numerosi imputati per delitti assai gravi, ha reso necessario l'adozione di alcune misure contenute nel decreto in esame, la cui urgenza è altresì motivata dalla necessità di porre rimedio a dubbi interpretativi nell'applicazione di disposizioni processuali. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.

La proposta di parere favorevole, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, è approvata dalla Commissione.

(4939) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il senatore ANDREOLLI ricorda il contenuto del provvedimento in titolo, la cui adozione si è resa necessaria per assicurare congrui finanzia-

menti agli enti locali per fronteggiare esigenze funzionali verificatesi nel corso del 2000 e al fine di evitare gravi situazioni di dissesto.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore è approvata.

(4941) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di usura

(Parere alle Commissioni 2^a e 6^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente VILLONE, il quale si sofferma preliminarmente sulle motivazioni che hanno reso necessaria l'adozione del provvedimento in esame. In proposito ricorda il contesto in cui fu approvata la legge n. 108 del 1996 che ha introdotto parametri oggettivi per la valutazione del carattere usurario degli interessi; un contesto caratterizzato dalla elevatezza dei tassi di interesse praticati sul mercato. Questa legge, nella sua applicazione, ha posto alcuni problemi interpretativi, alcuni dei quali hanno di recente assunto una straordinaria risonanza, dopo la sentenza della Corte di cassazione n. 14899 del 17 novembre dello scorso anno. In questa pronuncia la Cassazione ha ritenuto che l'obbligazione di interessi non si esaurisca in una sola prestazione, ma si concreti in una serie di prestazioni successive. Pertanto, nel caso di contratti di mutuo costituiti prima della entrata in vigore della citata legge n. 108 del 1996, quest'ultima, pur non essendo retroattiva, è, secondo la Cassazione, «di immediata applicazione nei correlativi rapporti limitatamente alla regolamentazione degli effetti ancora in corso. Questa pronuncia ha avuto un notevole impatto nel mondo bancario e tra i consumatori creando una situazione di oggettiva incertezza, in particolare con riguardo alla legittimità stessa delle pattuizioni di interesse nei mutui a tasso fisso. Il provvedimento in esame mira a eliminare questa situazione di incertezza chiarendo, con una norma interpretativa, che il momento al quale occorre rifarsi per verificare l'eventuale usurarietà del tasso praticato deve essere, ai fini sia penali sia civili, quello della conclusione del contratto.

Oltre alla citata norma interpretativa, il provvedimento in esame reca una disciplina transitoria che permette una rinegoziazione delle condizioni dei mutui a tasso fisso che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, presentino un livello dei tassi superiori ad un parametro rappresentativo del mercato dei prestiti a medio e lungo termine.

Alla luce di queste considerazioni, ritiene evidentemente sussistenti i presupposti che motivano l'adozione del provvedimento in esame; propone, pertanto, la formulazione di un parere favorevole.

Prende quindi la parola il senatore MAGNALBÒ che ritiene non sufficiente il requisito dell'urgenza del provvedimento il quale interviene in una materia regolata, con chiarezza, dalla legge. Dichiaro quindi un voto di astensione.

Anche il senatore PASTORE avanza perplessità sull'urgenza del provvedimento in titolo. Pur comprendendo infatti i problemi che sono emersi nell'applicazione della legge n. 108 del 1996, ritiene che la sentenza della Cassazione, citata dal Presidente, che ha motivato l'adozione del provvedimento in titolo, non debba essere necessariamente interpretata in un senso tale da giustificare gli allarmi che si sono diffusi nell'opinione pubblica. In proposito rileva l'insufficienza delle motivazioni addotte dal Governo nella relazione illustrativa, in particolare ritenendo carente l'analisi dell'impatto della citata pronuncia della Cassazione sul sistema creditizio. Dichiaro pertanto un voto di astensione.

Secondo il senatore BESOSTRI l'urgenza del provvedimento è chiaramente motivata dall'allarme creato dalla pronuncia della suprema Corte di cassazione; un allarme che investe anche i delicati rapporti tra il sistema creditizio italiano e i mercati finanziari stranieri. Quanto al merito della vicenda, osserva che la particolare arretratezza del sistema bancario italiano non ha permesso una rinegoziazione dei mutui in essere a condizioni eque e sostenibili. Riservandosi di intervenire nuovamente in occasione dell'esame in sede consultiva sul merito del provvedimento, osserva che la disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 644 del Codice penale incide in modo significativo sull'oggetto stesso della fattispecie. Con riferimento alle previsioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 1, ritiene che in questa sede non vi siano rilievi; più in generale, non ritiene sussistenti problemi di costituzionalità con riferimento al provvedimento in titolo, trattandosi di misure che non incidono su un giudicato. La sentenza della Corte di cassazione citata dal Presidente, infatti, cassa con rinvio una pronuncia della Corte di appello di Bologna. Conviene pertanto con la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

Interviene quindi il sottosegretario MORGANDO che, condividendo le argomentazioni svolte dal relatore, ribadisce le motivazioni che hanno spinto il Governo ad adottare il provvedimento in titolo per superare gravi situazioni di incertezza che si sono generate a seguito della citata sentenza della Corte di cassazione. Ritiene peraltro che le questioni ed i problemi posti dal senatore Pastore potranno essere approfonditi nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione da parte delle competenti Commissioni.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente è approvata.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 DEL REGOLAMENTO, DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4941, RECANTE CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 394 DEL 2000

Su proposta del presidente VILLONE, la Commissione unanime conviene di procedere immediatamente all'esame in sede consultiva, anche ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, del disegno di legge in titolo, al cui riguardo è stata appena formulata una valutazione positiva circa la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza, nonché dei requisiti prescritti dalla legge per l'emanazione dei decreti-legge.

IN SEDE CONSULTIVA

(4941) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di usura

(Parere alle Commissioni 2^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente VILLONE riferisce sul merito del provvedimento in titolo osservando che alcune previsioni in esso contenute possono essere oggetto di rilievi quanto alla loro opportunità, ma non presentano, a suo avviso, questioni circa la loro conformità alla Costituzione. Il provvedimento in esame, infatti, mira a ovviare ad alcune possibili disparità di trattamento tra i soggetti che abbiano contratto mutui; le disposizioni in esso contenute non pongono poi, a suo avviso, in questione diritti costituzionalmente garantiti. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.

Il senatore PASTORE ritiene opportuno, prima di proseguire nell'esame del provvedimento, acquisire ulteriori elementi di valutazione. In particolare, ritiene opportuno prendere conoscenza delle contestazioni mosse da alcune associazioni dei consumatori sul contenuto del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI, MERCOLEDÌ, 10 GENNAIO

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già prevista per domani, mercoledì 10 gennaio alle ore 14,30 è posticipata alle ore 15,30.

*POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE
PER I PARERI DI DOMANI, MERCOLEDÌ, 10 GENNAIO*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri di domani, mercoledì 10 gennaio è posticipata alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 16.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 9 GENNAIO 2001

683^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.**La seduta inizia alle ore 15,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore Antonino CARUSO comunica alla Commissione che, durante le vacanze natalizie, raccogliendo l'invito del ministro Fassino, ha visitato con il senatore Meloni gli istituti penitenziari di Alghero e di Sassari. Mentre per quanto riguarda il carcere di Alghero, va sottolineato come si tratti di una struttura efficiente con una direzione in grado di assicurare il pieno impiego delle risorse stanziare per le esigenze proprie dell'istituto e con un comandante del reparto degli agenti di polizia penitenziaria pienamente informato sulla situazione di tutti i detenuti, ben diversa è invece la situazione che ha dovuto rilevare nel carcere di Sassari dove egli stesso ed il senatore Meloni sono stati accolti da un brigadiere che ha invano cercato di mettersi in contatto con il direttore e con il comandante degli agenti di custodia e dove la situazione può essere definita soltanto come disastrosa. Si è di fronte ad edifici che sarebbero ristrutturabili solo con oneri di gran lunga superiori a quelli che implicherebbe la costruzione di un nuovo carcere e a strutture nelle quali risulta di fatto impossibile svolgere alcuna attività trattamentale.

Conclude rivolgendo un invito al ministro Fassino ad effettuare un sopralluogo nello stesso carcere di Sassari in modo che anche il Ministro possa constatare come l'unica soluzione praticabile in presenza dell'attuale stato di cose sia quella di chiudere questo carcere e di aprirne uno nuovo con una collocazione diversa.

Il sottosegretario MAGGI prende atto delle considerazioni svolte dal senatore Antonino Caruso e assicura che se ne farà tramite presso il Ministro.

La senatrice SCOPELLITI ringrazia il senatore Caruso per il suo intervento e si chiede se non sia opportuno che anche una delegazione della Commissione giustizia si rechi a visitare il carcere di Sassari.

Il presidente PINTO ritiene che, in attesa della risposta che perverrà dal Ministro, anche la proposta della senatrice Scopelliti possa essere oggetto di attenta valutazione.

IN SEDE REFERENTE

(4932) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore FASSONE che si sofferma innanzitutto sulle disposizioni del capo I del decreto – legge in conversione nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. In particolare all'articolo 1, diversamente dal testo originario del decreto legge che modificava il comma 2 dell'articolo 18 del codice di procedura penale eliminando il requisito dell'accordo delle parti e inseriva poi, nelle norme di attuazione, una disposizione con la quale si stabiliva che ai fini dell'applicazione del nuovo testo dell'articolo 18, comma 2, si teneva conto dei rischi di scarcerazione derivanti dalla scadenza dei termini di custodia cautelare, la Camera dei deputati si è limitata a prevedere una modifica dell'articolo 18, comma 1, del codice di rito con la quale si introduce una nuova ipotesi in cui il giudice deve disporre la separazione di processi – salvo che ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti – nei casi in cui uno o più imputati di reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) siano prossimi ad essere rimessi in libertà per scadenza dei termini di custodia cautelare e per la mancanza di altri titoli di detenzione. La modifica apportata dalla Camera dei deputati restringe pertanto l'ambito dell'intervento normativo in questione limitandolo ai reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), mentre rimangono, anche rispetto al testo originario del decreto-legge, i problemi che la nuova normativa potrà determinare dal punto di vista di un'eventuale proliferazione delle situazioni di incompatibilità alla luce – in particolare – della sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996.

In merito all'articolo 2 la Camera dei deputati ha modificato le originarie previsioni del decreto- legge n. 341 del 2000, limitando anche in questo caso l'ambito dell'intervento normativo ai delitti di particolare gravità indicati dall'articolo 407, comma 2 lettera a), ed intervenendo sostan-

zionalmente sull'articolo 303 del codice con il prevedere, con esclusivo riferimento alla fase del giudizio, un incremento fino a sei mesi dei termini di durata massima della custodia cautelare, incremento da imputare al termine previsto per la fase precedente ove quest'ultimo non sia stato completamente utilizzato ovvero, per la parte eventualmente residua, al termine previsto per la fase del giudizio di cassazione, che verrebbe pertanto proporzionalmente ridotto. Al riguardo, dopo aver ricordato il percorso normativo che, dalla legge n. 398 del 1984, attraverso la successiva emanazione del nuovo codice di procedura penale e le novelle ad esso apportate con la legge n. 332 del 1995, ha portato all'attuale assetto delle disposizioni in materia di termini di durata massima della custodia cautelare e di sospensione e proroga dei medesimi, il relatore sottolinea che la modifica apportata dalla Camera dei deputati può comportare nella prassi un maggior rischio di scarcerazione proprio nei confronti di imputati magari già condannati in primo ed in secondo grado. Si tratterebbe di un esito paradossale visto che semmai proprio per questi imputati dovrebbe considerarsi più attenuata la presunzione di innocenza.

Dopo aver evidenziato come l'altro ramo del Parlamento abbia soppresso le modifiche che il testo originario del decreto-legge apportava all'articolo 305 del codice di procedura penale e che estendevano ad ogni stato e grado del procedimento l'ambito di operatività della proroga prevista dallo stesso articolo 305, comma 2, si sofferma sulle modifiche apportate dall'articolo 307 del codice. In questo caso, in merito al comma 5 dell'articolo 2, va rilevato che, mentre il testo originario del decreto-legge tendeva a facilitare l'applicazione delle misure cautelari previste dagli articoli 281, 282 e 283 nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il testo approvato dalla Camera dei deputati si muove in un'ottica opposta e rischia di sottoporre l'applicazione di tali misure ad un filtro più severo di quello previsto dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto. Perplessità, innanzitutto sotto il profilo della sua legittimità costituzionale, suscita poi il comma 6 dell'articolo 2 – non modificato dalla Camera dei deputati – laddove sembra prevedere una sorta di automatica applicazione delle misure cautelari indicate negli articoli 281, 282 e 283 nei confronti della persona scarcerata per decorrenza dei termini che risulti imputata di reati di cui all'articolo 407, comma 2 lettera a), del codice di procedura penale. Non suggeriscono, invece, rilievi le previsioni del comma 7 dell'articolo 2, anche esso non modificato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 3 modifica l'articolo 407, comma 2 lettera a), inserendo nell'elenco dei delitti ivi previsti quelli in materia di violenza sessuale e di prostituzione e pornografia minorile, nonché l'articolo 406 prevedendo che anche per i reati testé citati la proroga del termine per le indagini preliminari possa essere disposta dal giudice delle indagini preliminari senza l'osservanza delle norme di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 406.

All'articolo 4 la Camera dei deputati ha poi modificato l'iniziale testo del decreto-legge escludendo in particolare la possibilità che la decisione

di procedere alla cosiddetta «motivazione frazionata» possa essere assunta anche dopo il momento in cui è stata pronunciata la sentenza.

In merito agli articoli 7 ed 8 il relatore sottolinea come il primo modifichi l'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale stabilendo che, nel predetto comma 2, l'espressione «pena dell'ergastolo» deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno e prevedendo che, nell'ipotesi in cui sia stato richiesto il giudizio abbreviato, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, sia sostituita quella dell'ergastolo. L'articolo 8 contiene invece una disposizione di carattere transitorio con la quale si stabilisce che nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.341 del 2000, nei casi in cui è applicabile o è stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato – ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto – legge n. 82 del 2000 – l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo. In tal caso il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta. Al riguardo sottolinea come, mentre appare chiaro il significato normativo di tale disposizione laddove fa riferimento ai casi in cui « è applicabile... la pena dell'ergastolo con isolamento diurno», risulti invece incomprensibile il riferimento ai casi in cui «è stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno», in quanto in queste ultime ipotesi, non essendo stata applicata nessuna riduzione di pena, non può esservi stato svolgimento del giudizio abbreviato.

L'altro ramo del Parlamento ha profondamente modificato il testo dell'articolo 10 del decreto – legge che interviene sull'articolo 656 del codice di procedura penale.

Con riferimento a quest'ultimo si è modificata, al comma 5, la previsione relativa alla consegna dell'ordine di esecuzione e del relativo decreto di sospensione con la previsione della notifica degli stessi al condannato ed al difensore, individuando in tal modo – coerentemente con le indicazioni contenute nell'A.S. 4053 già approvato dal Senato stesso – una soluzione con cui si è cercato di far fronte alle difficoltà di ordine pratico legate alla previsione della consegna senza che ciò implicasse una significativa riduzione della effettiva possibilità di conoscenza, da parte del condannato, della possibilità di chiedere, prima che abbia inizio l'esecuzione della pena, l'applicazione di una delle misure alternative alla detenzione. Nella stessa prospettiva si inseriscono le previsioni di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 10, mentre quella di cui alla lettera b) è legata alle modifiche apportate agli articoli 91 e 94 del testo unico sugli stupefacenti dai commi 2 e 3 dello stesso articolo 10. Per quanto riguarda la previsione di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 10, essa suscita invece perplessità in quanto non si vede come, in mancanza di una adeguata istruttoria, il tribunale di sorveglianza possa non limitarsi più a disporre soltanto la provvisoria trasformazione degli arresti domiciliari in detenzione domiciliare, ma eventualmente applicare –

sebbene sempre in via provvisoria – una delle altre misure alternative alla detenzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 656.

L'articolo 11 del decreto-legge – non modificato dalla Camera dei deputati – interviene sull'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario inserendo nell'ultimo periodo del comma 1 di tale disposizione il riferimento alle ipotesi di associazione a delinquere realizzate allo scopo di commettere i delitti previsti dal libro II, del titolo XII, del capo III, della sezione I del codice penale, nonché dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqües* e 609-*octies* dello stesso codice. Al riguardo il relatore sottolinea la necessità di un raccordo sistematico fra tale previsione e quella contenuta nell'articolo 9 dell'Atto Camera n.7366, in quanto le due disposizioni si sovrappongono parzialmente.

Nel Capo VI – prosegue il relatore Fassone – sono contenute disposizioni in materia di applicazione dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario e di video-conferenze. L'articolo 12, nell'ambito del Capo in questione, proroga al 31 dicembre 2002 la disciplina delle video-conferenze adottata con la legge 7 gennaio 1998, n.11 e introdotta in via temporanea e collegata funzionalmente alla normativa di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1999, n. 446. In particolare, poi, il relatore segnala il nuovo articolo 134-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice procedura penale di cui all'articolo 14 del disegno di legge di conversione che prevede, nei casi predeterminati, che la partecipazione dell'imputato possa avvenire a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza, mentre si sofferma anche sulle modifiche apportate dall'articolo 15 all'articolo 146-*bis* delle medesime norme di attuazione.

Il Capo VII del disegno di legge detta, poi, norme in materia di applicazione di particolari strumenti tecnici di controllo alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari e ai condannati in stato di detenzione domiciliare. Anche se il Capo in questione è rimasto inalterato dopo il passaggio alla Camera dei deputati, il relatore non può fare a meno di esprimere talune perplessità che si riconnettono principalmente all'esigenza di assicurare in concreto che l'applicazione di tali particolari strumenti tecnici di controllo avvenga nel rispetto della sfera personale dell'individuo, soprattutto nel quadro delineato dall'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e sottolinea la particolare valenza del secondo comma dello stesso articolo 8, il quale impone che ogni ingerenza della pubblica Autorità nella sfera personale debba essere giustificata nei termini descritti dallo stesso secondo comma del medesimo articolo 8. Nel merito, poi, il relatore dà conto del nuovo articolo 275-*bis* del codice di procedura penale di cui all'articolo 16 del disegno di legge, che consente al giudice – se lo ritiene necessario – in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto e nel disporre la misura degli arresti domiciliari, anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, di prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, applicando il giudice stesso la misura della custodia cau-

telare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione degli strumenti anzidetti. Il relatore Fassone, avuto riguardo, poi, al comma 3 dell'articolo 16 del provvedimento esprime perplessità sul contenuto del comma 1-*ter* che viene aggiunto nell'articolo 276 del codice di procedura penale, in quanto gli appare che esso potrebbe creare problemi di applicabilità. Medesima perplessità esprime sul comma 4 dell'articolo 16 che introduce un comma 5-*bis* nel codice di rito e che sembra, alla luce di una interpretazione testuale, vietare la concessione degli arresti domiciliari per condotte più risalenti nel tempo rispetto a una condotta delittuosa più recente e quindi più percepibile come lesiva.

Proseguendo nella sua esposizione, il relatore Fassone dà conto del Capo VIII del disegno di legge in titolo, dedicato alle norme sull'ordinamento giudiziario e sul personale amministrativo.

L'articolo 20 – che non è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento – chiarisce che l'indennità assegnata al coordinatore dell'ufficio del giudice di pace è dovuta anche se all'ufficio cui egli è addetto non risulti effettivamente assegnato altro giudice, considerandosi che l'attività di coordinamento trovi espressione, anche a prescindere dalla effettiva copertura dell'organico dell'ufficio, con la direzione del personale amministrativo nonché attraverso compiti di rappresentanza e compiti con i dirigenti degli altri uffici giudiziari. Nemmeno l'articolo 21 è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento e esso intende far fronte all'urgente copertura dei nuovi posti di giudice di pace creati nel distretto di Napoli e pari a 229: si tratta di una procedura di chiara finalità acceleratoria per la copertura dei posti vacanti, sui quali il Consiglio superiore della magistratura è in grado di provvedere con immediatezza. L'articolo 22, anch'esso rimasto per larga parte immutato, attiene alle procedure di conferma dell'incarico per i giudici onorari di tribunale, mentre per i vice procuratori onorari sono richieste norme di adeguamento in quanto l'articolo 71 dell'ordinamento giudiziario richiama integralmente le norme per i giudici onorari di tribunale. Il relatore segnala che la Camera ha invece inserito un nuovo comma 2-*bis* nell'articolo 22 stesso, ritardando per nove mesi dalla scadenza del triennio di nomina in corso l'applicazione delle disposizioni in tema di incompatibilità per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari attualmente in servizio. Dopo aver ricordato che l'articolo 23, non modificato, reca agevolazioni ai magistrati che ottengono un provvedimento di applicazione extra distrettuale sottolinea che lo stesso articolo, in vista della definizione di gravosi processi di criminalità organizzata che non assicurano di poter essere definiti entro il periodo massimo di applicazione del magistrato componente di collegio, si propone di introdurre una modifica nel vigente articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, nel senso di consentire che la applicazione possa durare fino ad un massimo di tre anni, in presenza di casi di eccezionale rilevanza da valutare ad opera del Consiglio superiore della magistratura e limitatamente ai procedimenti di maggiore allarme sociale previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale. L'articolo 24, prosegue il relatore Fassone, è stato arricchito con ulteriori commi aggiuntivi dalla

Camera dei deputati, che consentono all'amministrazione giudiziaria di provvedere alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo – nei limiti di validità previsti – alle graduatorie di merito di concorsi precedentemente banditi e ad una filosofia analoga si ispira altresì il comma 1-ter, che consente all'amministrazione penitenziaria di assumere, temporaneamente, attingendo dalle graduatorie degli idonei di altri concorsi pubblici. Infine sono stati inseriti i nuovi articoli 24-bis e 24-ter i quali ridisegnano le indennità dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari.

Il senatore CENTARO, premesso che intende proporre un modo di procedere ispirato ad intenti assolutamente costruttivi e senza alcun fine dilatorio, si domanda se non sia opportuno, prima di stabilire un termine per la presentazione di emendamenti e alla luce delle considerazioni problematicamente riferite dal relatore in merito ad alcune parti del provvedimento in esame, procedere a un confronto sereno e realistico per verificare se si può procedere a modificazioni in maniera condivisa dalla Commissione.

Il presidente PINTO ritiene che nel prosieguo della discussione che si terrà nella seduta di domani mattina si potrà verificare se sussistono le condizioni prefigurate dal senatore Centaro. Ricorda che, comunque, i tempi per la discussione del provvedimento in esame sono assai ridotti, essendo già prevista la sua calendarizzazione in tempi quanto mai ravvicinati.

Secondo il personale giudizio del senatore CALVI, alle considerazioni del senatore Centaro è possibile rispondere nel senso che il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento non abbia necessità di essere modificato.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4843) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica degli articoli 706 e 708 del codice di procedura civile in materia di separazione personale dei coniugi

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende il seguito della discussione, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2000.

Su proposta del presidente PINTO, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo a giovedì, 11 gennaio, alle ore 12.

La seduta termina alle ore 16,20.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 9 GENNAIO 2001

337^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Intervengono la dottoressa Stefania Dente e la dottoressa Nicoletta Dentico, rispettivamente presidente e direttore esecutivo della sezione italiana di Medici senza Frontiere.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione dei responsabili della sezione italiana di Medici senza Frontiere

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 9 novembre 2000.

Il presidente MIGONE, dopo aver rivolto un cordiale benvenuto ai rappresentanti di *Médecins sans frontières* (MSF), auspica che dall'odierno confronto possano emergere indicazioni utili ai fini di un impegno dell'Italia per rendere più accessibili i farmaci essenziali per le popolazioni dei paesi a basso reddito. Tale questione ha nelle scorse settimane formato oggetto di attenzione da parte del Senato in occasione dell'esame dei documenti di bilancio, con l'approvazione da parte della Commissione di un ordine del giorno presentato dalla senatrice de Zulueta.

L'odierna audizione, come quelle di numerose altre organizzazioni non governative effettuate negli scorsi anni nell'ambito della stessa indagine conoscitiva, tende ad approfondire un importante aspetto dell'attività di cooperazione allo sviluppo.

La dottoressa DENTE ricorda in primo luogo come le previsioni a suo tempo formulate circa la possibilità di assistere alla sconfitta delle malattie infettive su scala mondiale entro la fine del millennio si siano purtroppo rivelate fallaci. Di fatto, ancora oggi ben diciassette milioni di persone ogni anno muoiono a causa di tale tipo di malattie, con una distribu-

zione assai diseguale, che per una quota pari al 43 per cento del totale è attribuibile ai paesi a basso reddito, a fronte di una percentuale dell'1,2 per cento di decessi per la stessa causa nell'ambito dei paesi industrializzati. Tale situazione potrebbe verosimilmente andare incontro ad un ulteriore peggioramento in rapporto all'espansione della mortalità per AIDS, specie nell'Africa meridionale e orientale.

In tale contesto, i paesi in via di sviluppo, pur essendo di gran lunga i più esposti al problema delle malattie infettive, sono oggi fortemente penalizzati nell'accesso a un efficace trattamento farmacologico. Ciò, in quanto la logica del profitto si è andata affermando come fattore di allocazione delle risorse pressoché esclusivo, tanto sul versante della ricerca che su quello della produzione delle medicine, come può agevolmente desumersi dall'esiguo numero di sostanze farmaceutiche innovative commercializzate nel mondo per far fronte a malattie che pure colpiscono milioni di persone, come quelle tropicali, la polmonite e la tubercolosi.

Di qui la scelta di *Médecins sans frontières* di lanciare un'iniziativa internazionale di grande portata per l'accesso ai farmaci essenziali. Si tratta di promuovere il superamento di quel clamoroso squilibrio nell'accessibilità alle specialità medicinali rilevabile su scala mondiale, squilibrio che rappresenta la negazione del diritto alla salute, in uno scenario segnato dall'affermazione del dominio del mercato.

A tal fine, un carattere essenziale rivestono gli accordi sulla proprietà intellettuale denominati *Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights* (TRIPS) conclusi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Essi assicurano infatti alle case farmaceutiche titolari delle licenze di fabbricazione un regime ventennale di protezione che affida loro le regole dell'approvvigionamento e la definizione dei prezzi, e comporta altresì l'applicazione di sanzioni nei confronti di quei paesi che tentano di dar vita ad una produzione autonoma, come avviene oggi per il Sudafrica, la Thailandia e l'Argentina.

A partire dal 1994 gli Stati membri dell'OMC, in ottemperanza alla nuova cornice del TRIPS che si è delineata, hanno dovuto rinunciare alla produzione dei farmaci generici coperti da brevetto. Gli stessi accordi hanno escluso la possibilità di produrre una specialità medicinale, o di acquistarla all'estero, senza previa autorizzazione del titolare del brevetto. Soltanto in un secondo tempo, nella fase finale del negoziato, è stata prevista, all'articolo 31, una clausola di eccezione che consentirebbe, ove ricorrano condizioni di «urgenza sanitaria», la possibilità per i governi interessati di autorizzare la produzione autonoma del farmaco ovvero l'importazione parallela dai paesi ove il prezzo risulta più conveniente. Si tratta peraltro di un'eccezione assai di rado applicata, a causa delle forti pressioni in senso dissuasivo poste in essere nei confronti dei governi potenzialmente interessati ad opera dei grandi gruppi farmaceutici.

La campagna per l'accesso ai farmaci essenziali tende quindi a promuovere una ripresa degli investimenti del settore pubblico e delle istituzioni internazionali a favore della ricerca e della produzione dei farmaci necessari per far fronte alle patologie che non sono considerate commer-

cialmente prioritarie sulla base del solo criterio del profitto. Tale è in particolare il caso della tubercolosi, versante sul quale assai significativamente l'ultimo farmaco efficace sviluppato risale a trenta anni fa, a dimostrazione di una carenza di impegno tanto più grave se si considera che si tratta di una patologia che ha fatto registrare nel solo anno 2000 ben 8 milioni 200 mila nuovi casi.

Occorre inoltre operare per assicurare il sostegno internazionale alla produzione locale di farmaci generici di qualità nei paesi in via di sviluppo, come prevede un programma internazionale coordinato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'UNIDO.

Appare inoltre essenziale porre in essere interventi efficaci per indurre le aziende produttrici ad applicare un'effettiva politica di prezzi differenziati, così da tener conto del reddito delle popolazioni destinatarie, come già avviene con i vaccini e gli anticoncezionali. Appare invece illusorio affidarsi alla politica delle donazioni, che di fatto finisce per rappresentare un alibi per impedire un autonomo sviluppo di capacità produttiva dei paesi a basso reddito.

È inoltre opportuno promuovere una ripresa della riproduzione dei cosiddetti farmaci abbandonati, secondo un indirizzo che ancora di recente ha portato la sua associazione ad ottenere dalla casa farmaceutica Aventis la cessione all'OMS della licenza di produzione di un medicinale tuttora essenziale per la cura della malattia del sonno, come il DFMO.

Infine, è indispensabile porre in essere iniziative dirette a modificare gli accordi commerciali internazionali vigenti in materia di protezione brevettuale sui farmaci. In particolare, occorre che nell'ambito dei negoziati per la revisione dei TRIPS si tenga conto del fatto che i farmaci essenziali non possono essere trattati alla stregua di semplici beni di consumo e che sia conseguentemente ridefinito il meccanismo dell'eccezione sanitaria.

Alla stessa logica risponde anche la richiesta formulata dalla sua associazione di un rafforzamento del ruolo di tutela del diritto alla salute svolto dall'OMS nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, con un superamento dell'attuale *status* di semplice osservatore. Più in generale, *Médecins sans frontières* si rivolge ai governi e alle istituzioni politiche in generale affinché queste facciano valere le proprie competenze in materia di salute pubblica, non essendo accettabile affidare a meccanismi di mercato le decisioni fondamentali in una materia nella quale sono direttamente in causa il diritto alla vita e alla salute per tanta parte dell'umanità.

A tal fine, l'Italia potrà esercitare, sia direttamente che nella sua qualità di autorevole componente della comunità internazionale, un ruolo particolarmente significativo, anche in virtù della minore influenza che in essa sembrano poter esercitare le grandi case farmaceutiche.

Il senatore VOLCIC rileva nell'intervento introduttivo della presidente dei Medici senza Frontiere, nonché nei documenti consegnati, idee non nuove sulle distorsioni nella ricerca e nella produzione dei farmaci, a danno dei paesi in via di sviluppo, nonché una certa esagerazione

nel demonizzare il profitto come «inguaribile malattia». Pur condividendo certe intuizioni fondamentali che sono alla base dell'attività di MSF, osserva che l'esasperazione di tali posizioni può danneggiare non poco la causa, come già è avvenuto per l'ambientalismo più radicale.

Occorre tener conto della logica delle organizzazioni internazionali, in cui sono rappresentati e contemperati gli interessi di numerosi Stati, e non si può prescindere dall'ovvia necessità per tutte le imprese di poter contare su brevetti di durata sufficientemente lunga da rendere profittevoli gli investimenti effettuati.

Il senatore PROVERA dichiara di condividere gli obiettivi umanitari di MSF, nonché la denuncia di certe distorsioni derivanti dalla globalizzazione, che del resto la Lega Nord da tempo ha individuato e stigmatizzato. Peraltro ciò non può indurre a respingere in blocco la logica economica, considerando il profitto un elemento da rifiutare e ignorando che le imprese private finanziano anche un gran numero di ricerche che non conducono alla commercializzazione di alcun prodotto.

Rileva poi che i problemi dei paesi in via di sviluppo possono essere seriamente affrontati solo con un approccio globale, in cui la lotta alle malattie infettive proceda assieme a tangibili progressi nella nutrizione e a misure per rallentare l'incremento demografico. Anche per quel che riguarda lo specifico problema di alcune malattie, come la tubercolosi, si deve tener presente che non basta la disponibilità dei farmaci ma occorre garantire un'adeguata assistenza sanitaria, poiché le cure hanno una durata assai lunga.

La senatrice DE ZULUETA considera tempestiva e opportuna la campagna per l'accesso ai farmaci essenziali, che costituisce una risposta al clamoroso fallimento del mercato nel risolvere i problemi di tipo sanitario dei paesi in via di sviluppo. È drammatico il divario tra la spesa in ricerca e sviluppo dei farmaci destinati a tali paesi e quella rivolta a soddisfare soprattutto i bisogni di una piccola parte della popolazione mondiale.

In tale situazione è urgente consentire la produzione *in loco* dei farmaci essenziali, superando gli ostacoli che attualmente lo impediscono, anche attraverso il coinvolgimento dei governi del G8.

La dottoressa Nicoletta DENTICO, direttore esecutivo della sezione italiana di MSF, precisa che la sua organizzazione non mette in dubbio il diritto delle case farmaceutiche di ottenere un profitto dalla loro attività, ma ciò non può indurre a considerare i farmaci come un qualsiasi prodotto industriale e neppure alla stregua delle norme generali che disciplinano la proprietà intellettuale. È inaccettabile che le leggi approvate nei paesi in via di sviluppo per far fronte a drammatiche emergenze sanitarie siano sottoposte al vaglio di comitati di burocrati, in seno all'OMC, vanificando così il diritto-dovere degli Stati di intervenire per tutelare la salute dei loro cittadini.

Fa presente al senatore Provera che, se non sarà realmente garantito l'accesso ai farmaci essenziali, il problema demografico nei paesi in via di sviluppo si risolverà attraverso la decimazione degli abitanti mediante le epidemie. Peraltro neppure la popolazione dei paesi industrializzati è esente da rischi, poiché la tubercolosi è già ricomparsa in Italia, un numero sempre maggiore di turisti si ammala di malaria durante i viaggi nei paesi tropicali e, soprattutto, la diffusione dell'AIDS continua a ritmi estremamente preoccupanti.

I governi del G8 hanno iniziato a prendere coscienza della gravità della situazione durante il vertice di Okinawa dello scorso anno, grazie soprattutto all'impegno del presidente della Commissione europea Romano Prodi; tuttavia è necessario compiere passi in avanti per adottare interventi efficaci. È emblematico il caso della Repubblica sudafricana, che ha deciso la produzione locale di farmaci antiretrovirali, applicando l'eccezione sanitaria prevista dagli accordi TRIPS; ma le multinazionali interessate hanno reagito sostenendo un'interpretazione riduttiva di tale clausola.

MSF, pur auspicando una revisione degli accordi TRIPS, nell'immediato chiede un'attuazione integrale delle loro disposizioni, che consentirebbe comunque ai governi di garantire alla popolazione l'accesso ai farmaci essenziali. Impedire che ciò avvenga, condannando alla morte un gran numero di persone, costituisce realmente omissione di soccorso, che è un crimine previsto nell'ordinamento di numerosissimi Stati.

Il senatore PROVERA osserva che, in tal caso, i responsabili dell'omissione di soccorso sarebbero i governi e non certo le singole imprese.

Il senatore VOLCIC ribadisce che considera un errore demonizzare il profitto, anziché proporre interventi di altra natura per far fronte alle emergenze sanitarie.

Il senatore VERTONE GRIMALDI rileva che le drammatiche contraddizioni evidenziate dalla campagna mondiale di MSF dipendono soprattutto dal fatto che i governi si sono lasciati detronizzare dall'ideologia del mercato globale.

La dottoressa DENTICO precisa che considera di fondamentale importanza l'attività di ricerca e di produzione delle imprese farmaceutiche, sottolineando però che il costo di numerosi farmaci nei paesi in via di sviluppo è notevolmente più alto rispetto a quello praticato nei paesi più ricchi: è questo il caso, ad esempio, del fluconazolo prodotto da una delle principali società multinazionali. Sottolinea poi l'importanza di efficienti servizi sanitari pubblici, il cui ridimensionamento è all'origine della nuova diffusione di malattie che sembravano debellate.

Un'organizzazione non governativa come MSF non può da sola affrontare i problemi dei paesi in via di sviluppo nella loro globalità, ma offre il suo contributo nella lotta alle malattie che causano il maggior numero di morti in tali Stati. Ciò non vuol dire sottovalutare l'importanza di

altri interventi volti a combattere la povertà e la fame, né tantomeno delle iniziative bilaterali e multilaterali per la cancellazione del debito estero dei paesi più poveri. A tal riguardo auspica che la presidenza italiana del G8 consenta un salto di qualità nei programmi per la cancellazione del debito.

Il senatore SCALFARO esprime innanzitutto apprezzamento per l'occasione di confronto che è stata assicurata con l'odierna audizione di un'organizzazione che, come *Médecins sans frontières*, svolge con grande coraggio ed efficacia un ruolo assai prezioso in un ambito operativo estremamente difficile. Rileva poi, come al di là delle disparità di vedute affiorate negli ultimi interventi in ordine a questioni e modelli di carattere generale, l'esistenza di una drammatica diseguaglianza tra i paesi industrializzati e quelli a basso reddito in termini di tutela del diritto alla salute e alla vita è evidente a tutti. Si tratta di una constatazione che fa emergere interrogativi sulle responsabilità dei paesi industrializzati, specialmente in chi è chiamato ad operare in situazioni di particolare difficoltà.

A fronte di ciò, deve peraltro rilevarsi come le scelte fondamentali destinate ad affermarsi su scala mondiale per la politica sanitaria, ed in particolare per la politica farmaceutica, esulino oggi in larga misura dalla sfera di responsabilità delle istituzioni politiche nazionali. Al fine di assicurare un concreto sbocco all'odierno confronto, è quindi auspicabile che da parte della Commissione siano individuati i canali internazionali più appropriati per un miglioramento dell'accessibilità ai farmaci essenziali dei paesi a basso reddito. In tale prospettiva, potrebbe in particolare essere opportuno un sostegno alle iniziative volte ad attribuire all'Organizzazione mondiale della sanità un ruolo più incisivo in seno all'Organizzazione mondiale del commercio, rispetto all'attuale *status* di semplice osservatore che le compete.

Il senatore PIANETTA domanda in primo luogo quali siano i fattori che impediscono di realizzare adeguati livelli di produzione di medicinali nell'ambito dei paesi a basso reddito per quelle specialità per le quali è già scaduta la copertura ventennale dei brevetti.

Rileva poi come le gravi carenze rilevabili nell'impegno dei paesi industrializzati a favore di programmi sanitari nei PVS si collochino nel quadro del più generale affievolimento della spinta per il sostegno allo sviluppo di quei paesi. In tale contesto, sembra senz'altro più produttivo adoperarsi per promuovere una ripresa di consapevolezza della centralità di tale impegno, piuttosto che mettere sotto accusa la logica del profitto.

Il senatore VERTONE GRIMALDI esprime apprezzamento per l'andamento dell'odierna discussione, che ha efficacemente messo a confronto due concezioni pressoché antitetiche dello sviluppo economico e del ruolo della politica, a seconda che vi sia o meno l'accettazione come ineluttabile della centralità del profitto. Coloro che si esprimono affermativamente su tale questione, uniformandosi a quella sorta di «ottimismo capitalista» che si è affermato nel corso del decennio seguito al collasso del comunismo

internazionale, si trovano poi oggettivamente nella condizione di negare radicalmente il ruolo della politica, non essendo possibile dar luogo ad una composizione tra interessi individuali e collettivi se si nega l'esistenza stessa di questi ultimi.

Non è peraltro al profitto, ma all'abdicazione della politica, che vanno addebitate le gravi distorsioni che si rilevano nello sviluppo mondiale.

Il presidente MIGONE esprime innanzitutto apprezzamento per gli spunti di riflessione finora emersi, rilevando come il confronto sia risultato particolarmente stimolante anche a causa della naturale diversità di impostazione rilevabile fra soggetti operanti in realtà molto diverse come quella del volontariato e quella delle istituzioni politiche.

Rileva nondimeno come, ai fini dello svolgimento di un'efficace azione sul terreno che le è proprio, sarebbe forse opportuno che da parte di *Médecins sans frontières* si evitasse l'enfatizzazione di dichiarazioni di principio di carattere generale, ad esempio sul meccanismo del profitto, così da favorire l'affermazione di un più ampio consenso su problematiche ed obiettivi d'azione maggiormente concreti.

La dottoressa DENTE, in risposta ad un quesito in precedenza rivolto, fa presente che le difficoltà che si registrano nel dar vita alla produzione nei paesi a basso reddito di quei farmaci la cui copertura brevettuale è scaduta trovano spiegazione nell'elevato costo che comporta comunque l'allestimento di una linea produttiva. La sua associazione è ben lontana dal chiedere che le grandi industrie si assumano direttamente l'onere di una produzione decentrata non remunerativa; la risposta alla difficoltà testé segnalata va quindi ricercata in un intervento diretto dei governi dei paesi industrializzati a sostegno della produzione nell'ambito dei PVS, con il concorso anche delle competenti organizzazioni internazionali ed ONG, ed è in base a tale schema che è stato promosso, come in precedenza ricordato, l'importante accordo per la produzione decentrata dell'e-flornitina (DFMO), essenziale farmaco per la cura della malattia del sonno.

Analogamente, dovranno essere in primo luogo i governi dei paesi industrializzati ad adoperarsi per orientare un maggior flusso di finanziamenti per la ricerca farmaceutica finalizzata alla cura di quelle patologie che interessano maggiormente i PVS, e che in quanto tali non risultano prioritarie per le aziende farmaceutiche sotto il profilo del ritorno economico.

Il senatore PROVERA rileva come le considerazioni, certamente condivisibili, da ultimo svolte dalla dottoressa Dente sul carattere essenziale dell'impegno dei governi dei paesi industrializzati per garantire un migliore accesso dei PVS ai farmaci essenziali, si ispirino ad una logica ben diversa da quella sottesa alle formulazioni ideologiche contenute nei documenti di *Médecins sans frontières* distribuiti alla Commissione, che

tendono ad attribuire un ruolo aprioristicamente negativo all'economia di mercato.

La dottoressa DENTE, riprendendo il suo intervento, fa presente che *Médecins sans frontières* è attivamente impegnata nel dialogo e nella cooperazione con una pluralità di strutture e di organismi interni ed internazionali. Fa poi presente che il richiamo alla «malattia del profitto» è uno *slogan* certamente non privo di una connotazione provocatoria, ma ciò non esaurisce certo la dimensione dell'impegno dell'organizzazione.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti di *Médecins sans frontières* dichiarando conclusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 9 GENNAIO 2001

499^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono il ministro della pubblica istruzione De Mauro e il sottosegretario per lo stesso Dicastero Manzini.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente OSSICINI avverte che il Presidente del Consiglio nazionale degli studenti universitari ha chiesto un incontro alla Commissione sui temi di maggiore attualità per la condizione studentesca, con particolare riferimento al problema dei cosiddetti studenti ricorsisti e alla riforma degli ordinamenti didattici in corso di attuazione. Propone quindi lo svolgimento di un'audizione da parte dell'Ufficio di Presidenza della Commissione in data che sarà fissata dall'Ufficio stesso, presumibilmente nella settimana prossima.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta antimeridiana del 21 dicembre 2000, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e dal Ministro della pubblica istruzione sulle modalità della formazione universitaria dei docenti della scuola di base e della scuola secondaria

Il PRESIDENTE, nel dichiarare aperto il dibattito, avverte che il ministro Zecchino non può partecipare alla seduta per un imprevedibile impedimento e che il ministro De Mauro dovrà assentarsi fra breve per partecipare ad una riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri.

Il senatore RESCAGLIO dichiara di condividere l'impostazione conferita al tema in discussione dal ministro Zecchino, prestando distinta considerazione alla formazione dei docenti nei due versanti della scuola di base e della scuola secondaria. Se per la formazione degli insegnanti nel primo grado di istruzione, infatti, può essere considerato sufficiente il triennio della laurea, seguito da un anno di tirocinio, per gli insegnanti della scuola superiore appare condivisibile l'ipotesi di far seguire alla laurea il biennio della laurea specialistica e un anno di tirocinio. Si tratta certamente di un percorso non breve, tuttavia non superiore a quanto era di fatto necessario fino ad oggi per accedere all'insegnamento di ruolo. D'altra parte, un percorso formativo per i docenti adeguatamente articolato appare necessario sia per salvaguardare la carica culturale che deve qualificare la scuola, sia per rafforzare la centralità della figura docente nel sistema formativo ed il suo ruolo, che non può limitarsi alla mera trasmissione dei contenuti disciplinari. Tali considerazioni assumono tanta maggiore pregnanza, nella considerazione da un lato del dovere, gravante sulle istituzioni, di costruire una figura di docente in possesso di un valido bagaglio culturale in un mondo soggetto a rapide trasformazioni, dall'altro del prevedibile generalizzarsi fra i giovani dell'aspirazione ad una formazione universitaria.

Il senatore BRIGNONE rileva che la complessità del tema in discussione è legata anche al fatto che esso è maturato in termini sfasati rispetto alla riforma dei cicli scolastici; non a caso, del resto, sono emersi punti di vista diversi al riguardo sia all'interno del gruppo di lavoro governativo che ha affrontato il tema, sia nella esposizione dei due Ministri.

Svolge quindi alcune considerazioni sulla condizione docente, dalle quali ritiene impossibile prescindere nell'affrontare il presente dibattito: premesso che la classe docente manca di omogeneità, sì da inficiare la opinione corrente sulla sua bassa retribuzione – al contrario, taluni insegnanti sono pagati anche troppo rispetto al loro impegno – osserva che, in via generale, l'obiettivo da perseguire è quello di rendere appetibile la professione docente. Oggi, invece, vi è una situazione sperequata anche rispetto alle discipline: per talune vi è un eccesso di offerta di docenti, mentre per altre ve ne è grave carenza. Rileva poi che la ricorrente affermazione circa la centralità dell'alunno nel nuovo sistema formativo è meramente teorica e rischia di condurre a conseguenze discutibili (come un eccesso di indulgenza), perdendo di vista l'obiettivo della scuola, che deve rimanere quello di impartire agli alunni un'adeguata preparazione.

Il presidente OSSICINI, preso atto della necessità che il ministro De Mauro si allontani, sospende brevemente la seduta, in attesa dell'arrivo di altro rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16.

Il presidente OSSICINI invita il senatore Brignone a completare il proprio intervento.

Il senatore BRIGNONE riprende osservando come tanto il ministro Zecchino (il quale ha posto in rilievo l'esigenza di diversificare la preparazione dei docenti nei diversi gradi scolastici e anche all'interno del medesimo grado), quanto il ministro De Mauro (il quale ha sottolineato invece il profilo unitario della funzione docente) abbiano colto una parte di verità. Nel vecchio sistema formativo, la varietà dei titoli previsti per i diversi docenti (diploma triennale per i docenti delle scuole materne, diploma quadriennale per i maestri, laurea per i professori delle scuole medie e secondarie superiori) si giustificava per il carattere separato e chiuso in se stesso di ciascun segmento scolastico. Oggi, in un contesto che si vuole profondamente mutato, occorre chiarire il nodo di fondo, se cioè la scuola abbia il compito di offrire soprattutto una base culturale generale (con la conseguente prevalenza del profilo unitario nella formazione dei docenti) o viceversa debba privilegiare l'insegnamento di contenuti specifici (con la necessità di accentuare la preparazione specialistica dei docenti). La risposta a tale interrogativo, che non potrà non fondarsi su una mediazione, dovrà tener conto altresì della variabile conseguente al conferimento di autonomia alle scuole e della necessaria flessibilità che dovranno avere i docenti.

Ciò premesso, occorre a suo avviso definire alcune coordinate fondamentali: in primo luogo, il sistema formativo per i docenti dovrà essere in grado di selezionare persone che – se non proprio vocate all'insegnamento – quanto meno vi abbiano attitudine. In secondo luogo, la selezione dovrà essere parametrata alle reali prospettive di impiego nella scuola, se si vuole che i giovani siano attirati da quel percorso formativo. Occorre poi considerare il tema dell'aggiornamento, che si presenta in termini diversi per le differenti materie. In conclusione, egli ritiene che la base formativa comune per tutti i docenti dovrebbe essere rappresentata dal triennio della laurea, nel quale sia conferito adeguato rilievo agli studi metodologici. Il successivo biennio della laurea specialistica dovrebbe essere diverso per i docenti della scuola di base e per quelli della scuola superiore. I giovani laureati potrebbero quindi accedere all'insegnamento fin dall'età di 23 anni; sarebbe utile immetterli allora in una fase di straordinariato di durata pluriennale, che li metta alla prova, affiancati da un docente *tutor*, in diversi contesti scolastici.

Il senatore NAVA, sottolineata la centralità del tema in esame nel quadro del processo di riforma del sistema scolastico attualmente in corso, rileva che sarebbe opportuna una riflessione più approfondita di quanto non sia possibile nelle presenti circostanze, che tenesse conto altresì delle esperienze degli altri paesi europei. Dall'esposizione dei due Ministri sono emerse, accanto ad una consonanza di fondo, anche talune differenze. Egli ritiene comunque che il principio di una formazione unitaria per i docenti possa essere condiviso da tutti, a prescindere dalle rispettive posizioni po-

litiche. D'altra parte, l'esperienza del passato, con le nette cesure fra i diversi gradi di scuola e le conseguenti difficoltà nei raccordi e nei passaggi, segnala l'esigenza di un approccio globale e di una soluzione equilibrata, fondata su una articolazione delle fasi terminali del processo di formazione dei docenti che offra le migliori garanzie anche per una preparazione specifica. Si sofferma quindi sull'osservazione del ministro Zecchino relativa alle difficoltà nella formazione umanistica, maggiori a suo dire rispetto a quella scientifica, svolgendo approfondite considerazioni sul prevalere, nella scuola degli ultimi anni, di un approccio frammentario al sapere, che ne ha negato l'intima unità in nome di un esasperato razionalismo e che ha finito – rileva conclusivamente con preoccupazione – per allontanare i giovani, con le loro realtà, le loro tensioni e le loro aspettative, dal mondo della scuola.

Il presidente OSSICINI, stante l'inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 9 GENNAIO 2001

394^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole Nocera.**La seduta inizia alle ore 15,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente SCIVOLETTO, preso atto che non è stato ancora raggiunto il numero legale necessario per procedere all'esame del primo punto iscritto all'ordine del giorno, recante l'esame dell'affare assegnato sui problemi applicativi della normativa comunitaria in materia di denominazioni di origine protette, propone di procedere all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 335 del 2000 recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(4931) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, approvato dalla Camera dei Deputati

(Parere alla 12^a Commissione: esame e rinvio)

Il senatore MURINEDDU chiarisce preliminarmente che le misure proposte con il provvedimento in esame riguardano il controllo epidemiologico con esclusione di altri problemi inerenti al morbo della BSE la cui recrudescenza in alcuni Stati europei ha determinato un vistoso calo dei consumi di carne bovina parallelamente all'insorgere di ulteriori preoccupazioni da parte degli abituali consumatori. Segnala quindi alcuni limiti

nella formulazione delle misure previste dal provvedimento: in primo luogo, la previsione di soli controlli epidemiologici mediante *tests* rapidi; in secondo luogo, la mancata implementazione di misure (preannunciate nel preambolo del decreto-legge in esame) relative al potenziamento delle attività di tracciabilità dei bovini vivi. Ritiene che per tali misure andrebbe prevista una attivazione immediata (tanto più in quanto l'Italia è un grande importatore di carni di provenienza estera). Da ultimo, segnalata l'opportunità di potenziare i controlli alle frontiere, ribadisce l'esigenza di perfezionare – al fine di garantire la sicurezza dei consumatori – le misure inerenti i *test* da effettuare (nella formulazione introdotta dalla Camera dei Deputati). Inoltre, esprime la propria perplessità in merito alla modifica dell'età minima, portata da 24 a 30 mesi nel corso dell'esame del decreto-legge presso la Camera dei Deputati, dei bovini da sottoporre al programma di prevenzione totale e sull'assenza di previsioni in merito allo smaltimento del materiale a rischio di contaminazione. Da ultimo preannuncia un orientamento favorevole alle misure proposte, con le osservazioni e le considerazioni dianzi formulate.

Il PRESIDENTE, tenuto conto dei tempi di esame del provvedimento, propone di integrare anche l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, con il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problemi applicativi della normativa comunitaria in materia di denominazioni di origine protette, con particolare riferimento ad alcune produzioni nazionali che hanno già ottenuto il riconoscimento comunitario

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il relatore PREDA riferisce sull'affare assegnato in materia di tutela delle denominazioni di origine protetta.

Richiamate preliminarmente le finalità della normativa comunitaria istitutiva delle DOP e IGP, ricorda che con il regolamento n. 2081 del 1992 l'Unione europea ha istituito in campo agroalimentare le nuove categorie di prodotti «DOP e IGP», con lo scopo di favorire la diversificazione della produzione per conseguire un migliore equilibrio tra offerta e domanda sul mercato, di tutelare i prodotti di qualità aventi un'origine geografica determinata e rispondenti ad una serie di condizioni elencate in un apposito disciplinare, di fornire al consumatore, in considerazione della diversità dei prodotti immessi sul mercato, delle informazioni chiare e sintetiche sull'esatta origine del prodotto. L'obiettivo è quello di proteggere le produzioni tradizionali, già regolate in alcuni Stati membri da le-

gislazioni specifiche preesistenti, dando ad esse efficacia nella competizione in un mercato sempre più liberalizzato.

Per quanto riguarda la tradizione agroalimentare italiana, ricorda altresì che l'Italia è stata certamente tra i paesi maggiormente interessati dalla nuova normativa – che non concerne come è noto i vini, settore disciplinato da una precedente regolamentazione – in ragione della sua vocazione verso produzioni agroalimentari con caratteristiche e denominazioni tradizionali consolidate. Tenuto conto della spiccata frammentazione fondiaria ed imprenditoriale del sistema Italia, e quindi della sua difficoltà a tutelare i prodotti nazionali in una competizione diretta basata solo sul prezzo, le DOP e le IGP rappresentano, per diversi comparti produttivi nazionali, lo strumento più adeguato, in quanto si unisce alla garanzia dell'origine e dell'uso di metodologie tradizionali, l'utilizzazione di un marchio unico sul quale i produttori possono riconoscersi e su cui possono investire insieme. Per questi motivi, è necessario riservare la massima attenzione alle DOP e alle IGP, evitando ogni smagliatura che potrebbe indebolire la credibilità di un prodotto o anche portare alla stessa revoca del riconoscimento (espressamente prevista dal regolamento istitutivo citato in apertura, nel caso che il prodotto non sia più conforme al disciplinare in virtù del quale ha beneficiato della DOP o della IGP). Occorre in definitiva che tra le istituzioni, a tutti i livelli, e i produttori sia stretto un «patto» che sancisca il comune impegno verso la valorizzazione del «*made in Italy*», tenuto conto che il mercato globale avanza con molto impeto e che le trattative del *Millennium Round* daranno un nuovo impulso alla sua ulteriore apertura.

In relazione alle DOP nel settore lattiero-caseario, che può essere considerato emblematico per le valutazioni più sopra espresse, sono state sino ad oggi registrate dall'Unione europea trenta denominazioni, (tutte DOP), per formaggi delle diverse tipologie ed aree produttive, che impiegano ben il 48 per cento del latte nazionale delle diverse specie animali. La più rilevante, sul piano economico e produttivo, è proprio quella relativa al formaggio «Grana Padano», che rappresenta (tra tutte le produzioni ad oggi riconosciute dall'Unione europea in base al regolamento n. 2081/92) la prima denominazione anche a livello europeo e riveste un rilievo strategico per l'area produttiva padana, la più avanzata e competitiva in ambito nazionale. Il formaggio, conosciuto fin dal XIV secolo, è stato consacrato nella sua denominazione attuale nel 1955, in applicazione della legge n. 125 del 1954 e poi confermato nella medesima denominazione dall'Unione europea col Regolamento n. 1107/96.

Osserva che, sulla base della struttura organizzativa e promozionale consolidata nel Consorzio di tutela e di una struttura di controllo e certificazione di recente costituzione, indipendente dai soggetti della filiera come previsto dall'articolo 10 del regolamento n. 2081/92, tale formaggio ha tutte le condizioni per difendersi efficacemente sui mercati ed accrescere la sua affermazione nei prossimi anni. Ricorda poi sul piano comunitario che, dal luglio del 2001 – alla scadenza di una deroga di durata quinquennale – sarà possibile recuperare anche l'uso esclusivo del termine

«Grana» (ora consentito in via transitoria ad alcuni paesi, come la Danimarca che ne aveva attivato l'uso negli ultimi anni) che potrà diventare una denominazione italiana esclusiva a livello europeo e – se andranno a buon fine le trattative sul WTO (ossia i negoziati *Millennium Round* già ricordati) – a livello mondiale. Ritiene pertanto che tutti debbono impegnarsi nella difesa di tale denominazione, come strumento della capacità produttiva e commerciale e come espressione esclusiva della tradizione italiana a conferma di una scelta di indirizzo politico e strategico, in virtù del quale non possono essere tollerate confusioni, o peggio limitazioni ingiustificate delle denominazioni riconosciute, o anche industrializzazioni dei processi produttivi non conformi alla tradizione ed al disciplinare, da chicchessia richieste o patrocinate.

Preannuncia pertanto la presentazione, al termine del dibattito, di una proposta di risoluzione sul formaggio DOP «Grana Padano», al fine di ribadire con fermezza l'indirizzo politico e strategico a tutela del formaggio Grana Padano, nei termini dianzi esposti, e per impegnare il Governo ad adottare tutti i provvedimenti necessari ad impedire qualsiasi abuso della denominazione, di fronte al rischio concreto che alcune iniziative in atto possano mettere in discussione la DOP.

Il presidente SCIVOLETTO, nel ribadire l'importanza della questione all'esame della Commissione, prende atto che la procedura adottata potrà sfociare nella presentazione di una proposta di risoluzione da sottoporre alla deliberazione della Commissione.

Il senatore MINARDO, prendendo la parola sull'ordine dei lavori, fa rilevare che quando la Commissione ha iniziato l'esame dell'affare assegnato erano presenti in Commissione un numero di senatori inferiore a quello previsto dal Regolamento.

Il presidente SCIVOLETTO fa rilevare che in base a quanto previsto dall'articolo 30 del Regolamento e dalla prassi costantemente seguita, nelle sedi deliberante, redigente e quelle nelle quali le Commissioni discutono di affari per i quali non debbano riferire all'Assemblea (come nell'ordinario esame), la verifica del *quorum* è accertata dal Presidente all'inizio della seduta mediante il foglio delle firme e precisa di avere compiuto l'accertamento richiesto dal Regolamento prima che la Commissione procedesse all'esame dell'affare assegnato. Nel ricordare poi i casi in cui il Presidente, d'ufficio, dispone la verifica del numero legale mediante la conta dei presenti o mediante appello nominale, ribadisce l'importanza che sia assicurata la più puntuale osservanza di tutta la normativa regolamentare in materia di numero legale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, mercoledì 10 gennaio alle ore 14,30, è integrato con l'esame, in sede consultiva, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 9 GENNAIO 2001

369^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.**La seduta inizia alle ore 15,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di dedicare la seduta odierna all'esame del disegno di legge n. 4894, rinviando gli altri punti all'ordine del giorno alla seduta di domani.

*IN SEDE REFERENTE***(4894) Finanziamento dei corsi di specializzazione dell'area medica**

(Esame)

Il relatore MASCIONI illustra i contenuti del disegno di legge, evidenziando come esso si configuri sostanzialmente come un atto dovuto giacchè provvede a destinare ulteriori risorse finanziarie – così come previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 368 del 1999, relativo all'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi – per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla sostituzione, prevista nel citato decreto, delle attuali borse di studio per la formazione specialistica in contratti di formazione lavoro.

Così come è esposto nella relazione tecnica premessa al disegno di legge, le risorse finanziarie a legislazione vigente destinate al finanziamento delle oltre 21.000 borse di studio di specializzandi a carico dello Stato sono pari a 487,5 miliardi; il disegno di legge aumenta tali risorse di circa 106 miliardi per il 2000, di 128,2 miliardi per il 2001 e di 128,5 per il 2002 e gli anni successivi, al fine di consentire l'avvio del

nuovo sistema di formazione specialistica a partire dall'anno accademico 2000-2001.

Infine il senatore Mascioni, nell'auspicare che sul disegno di legge si realizzi un'ampia convergenza, precisa che il nuovo sistema imperniato sui nuovi contratti di formazione lavoro non fornisce agli specializzandi, rispetto al passato, alcun diritto particolare all'accesso nel Servizio Sanitario Nazionale o nelle Università.

Il presidente CARELLA dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MANARA esprime un giudizio positivo sul provvedimento, che consente un pieno recepimento della direttiva CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi e che, assicurando l'avvio del nuovo sistema previsto dal decreto legislativo n. 368 del 1999, dovrebbe comportare benefici effetti sulla formazione specialistica dei medici.

Il senatore TOMASSINI esprime perplessità sull'assegnazione alla Commissione sanità di un disegno di legge dai risvolti unicamente finanziari, mentre la disciplina di merito sulle scuole di specializzazione è assegnata alla 7^a Commissione permanente. Se è da salutare positivamente l'aumento di finanziamenti recato dal provvedimento, d'altra parte non può che lasciare largamente insoddisfatti l'insufficiente attenzione dimostrata dalle forze di maggioranza nel corso dell'intera legislatura per quanto attiene alle necessità di rivedere le scuole di specializzazione alla luce delle mutate esigenze delle varie specialità mediche.

Preannuncia pertanto l'astensione del Gruppo di Forza Italia.

In brevi interventi preannunciano il loro voto favorevole il senatore MIGNONE, la senatrice DANIELE GALDI – la quale in particolare sottolinea il valore culturale e sociale del passaggio dalla borsa di studio al contratto di formazione lavoro – e la senatrice Carla CASTELLANI.

Sulla base delle motivazioni già espresse dal senatore Tomassini, preannuncia la sua astensione il senatore BRUNI.

Il presidente CARELLA dichiara conclusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, il relatore MASCIONI, nel condividere il giudizio della senatrice Daniele Galdi sul riconoscimento di maggiore dignità della fase formativa connesso al nuovo sistema approntato dal citato decreto legislativo n. 368, ricorda come tale provvedimento sia stato approvato con il consenso dei sindacati medici, anche perché rispondente alle nuove esigenze della formazione specialistica. Pertanto le critiche avanzate dal senatore Tomassini andrebbero riferite a quel provvedimento. Non sembrano peraltro fondate le perplessità, manifestate sempre

dal senatore Tomassini, in ordine all'assegnazione del provvedimento in esame alla Commissione sanità.

In conclusione il relatore auspica una sollecita approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI si associa alle considerazioni testè svolte dal relatore e raccomanda il tempestivo varo del disegno di legge, in modo da consentire l'avvio del nuovo sistema di formazione specialistica sin dall'anno accademico 2000-2001.

Non essendo stati presentati emendamenti, la Commissione conferisce mandato al relatore di riferire in senso favorevole sul disegno di legge all'Assemblea, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 9 GENNAIO 2001

492^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MANFREDI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

Il presidente MANFREDI, constatata la mancanza del numero legale, apprezze le circostanze, rinvia la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 9 GENNAIO 2001

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 14.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similiari**

MARTEDÌ 9 GENNAIO 2001

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13 alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MARTEDÌ 9 GENNAIO 2001

76ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 19,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti il cui elenco è in distribuzione e che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Informa inoltre che i senatori Vincenzo Ruggero Manca, Marco Tonioli, Cosimo Ventucci e i deputati Antonio Leone, Raffaele Marotta e Enrico Nan hanno presentato un elaborato dal titolo «*Il terrorismo e le stragi impunte in Italia*».

DISCUSSIONE SULLE NUOVE EMERGENZE DEL TERRORISMO E DETERMINAZIONI

Il presidente PELLEGRINO svolge un'ampia e articolata prolusione sull'allarme destato dai recenti episodi di violenza politica, i cui preoccupanti segnali erano stati già colti dalla Commissione nel corso dei suoi lavori. In particolare, ricorda che nell'ultima seduta era stata sottolineata l'esigenza di non distogliere l'attenzione dalle nuove emergenze del terrorismo che si è inserito in una spirale di intolleranza e violenza di matrice politica. Coglie quindi l'occasione per ribadire la necessità che la Commissione tenga ferme le ultime determinazioni dirette a concludere i propri lavori con una discussione approfondita sui temi delle inchieste, con l'obiettivo di produrre un documento di sintesi da inviare alle Camere, come prevede la legge istitutiva. Informa a tale proposito di aver redatto un «*Appunto per una relazione conclusiva*» che verrà inviato ai commissari unitamente ad una sua lettera nella quale vengono illustrate ragioni e fina-

lità della sintesi del proprio libro-intervista, in conformità con l'impegno assunto nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Infine, rileva l'opportunità che la Commissione svolga alcune audizioni di autorità istituzionali e di responsabili delle forze dell'ordine, per acquisire ulteriori dati informativi utili per verificare alcune ipotesi ricostruttive.

Si apre quindi il dibattito nel quale intervengono i senatori MANCA, Athos DE LUCA, PIREDDA e MANTICA e i deputati MAROTTA, FRAGALÀ, TARADASH, BIELLI e RUZZANTE.

Nel corso della seduta vengono acquisiti agli atti della Commissione documenti presentati dal deputato FRAGALÀ e dal senatore MANTICA, alcuni dei quali inerenti le attività svolte da esponenti di rilievo del movimento «Forza Nuova» in Gran Bretagna.

A conclusione della discussione, nella quale si registra l'unanime condanna da parte dei commissari di qualsiasi manifestazione politica che faccia della violenza strumento di confronto o mezzo di propaganda, il PRESIDENTE raccoglie l'orientamento della Commissione favorevole allo svolgimento di audizioni di esponenti del Governo, nonché dei responsabili dei settori della sicurezza e dell'ordine pubblico.

La seduta termina alle ore 22,20.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 7^a e 13^a RIUNITE

**(7^a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)
(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Mercoledì 10 gennaio 2001, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Deputati DE BIASIO CALIMANI ed altri. – Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale (4851) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 10 gennaio 2001, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di usura (4941).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato CERULLI IRELLI – Norme generali sull'attività amministrativa (4860) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARINI ed altri. - Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARDINI ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISICHELLA. - Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. - Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI.- Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. - Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. - Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. - Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. - Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. - Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonuscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).

- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

VIII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

IX. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri*).

ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21).

- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- PASQUALI ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltre confine (4768).
- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- BUCCIERO ed altri – Concessione ai Ministri dell'interno e degli affari esteri della facoltà di autorizzare Emanuele Filiberto di Savoia al transito nel territorio della Repubblica (4689) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

X. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*)
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 10 gennaio 2001, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica degli articoli 706 e 708 del codice di procedura civile in materia di separazione personale dei coniugi (4843).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (918).

- Modifica all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2570-ter) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 3 marzo 1999, dell'articolo 14 del testo proposto dalla 2ª Commissione per il disegno di legge di iniziativa dei deputati Bonito ed altri*).
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle disposizioni penali, amministrative e processuali del testo unico in materia di stupefacenti (3659).
- SENESE ed altri. – Modifica alle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (4664).
- GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti e stranieri extracomunitari (4704).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI e MAGGIORE. – Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).
- AGOSTINI e LAVAGNINI. – Riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi e militari nonché del personale equiparato (1931).
- e della petizione n. 565 ad esso attinente.
- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di costituzione dell'attore (3238).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

- SALVATO ed altri. – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (3744).
- Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini *Internet* e servizi in rete (4594).
- Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori (4780) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- FOLLIERI e PINTO. – Riforma della Cassa mutua tra cancellieri e segretari giudiziari (4810).
- MELONI ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (4831).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia (4932) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PERA ed altri. – Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa (4192).
- DOLAZZA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (880).
- MILIO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, in tema di diritto di rettifica a mezzo stampa (1062).
- BONATESTA ed altri. – Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica (1131).
- PREIONI. – Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa (1659).
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati commessi a mezzo stampa (2251).
- SERENA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (2362).
- MILIO e PASTORE. – Modifiche ed integrazioni alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernente disposizioni sulla stampa (3099).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).

- BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
- Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale (4673-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato*).
- Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- SALVATO ed altri. – Modifiche all'ordinamento penitenziario in tema di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti (4163).
- Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela dei diritti dei detenuti e degli internati (4172).
- Norme in materia di applicazione ai detenuti dei regimi di massima sicurezza e di speciale sicurezza (4834).

VII. Esame dei disegni di legge:

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA. – Sospensione dell'efficacia delle disposizioni contenute nel comma 58 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1996, n. 650, in materia di diritto d'autore di opere di disegno industriale (2628).
 - ROTELLI ed altri. – Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la parificazione del diritto d'autore nel *design* industriale al diritto d'autore nelle altre opere dell'ingegno (4556).
 - COLLINO e BUCCIERO. – Disposizioni per la tutela di nomi e di marchi nella rete *Internet*. (4681).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 10 gennaio 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GIANNATTASIO e LAVAGNINI. – Istituzione dell’Ordine del Tricolore (4779) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANFREDI. – Riconoscimento in favore dei partecipanti alla seconda guerra mondiale (1492).
- e della petizione n. 823 ad essi attinente.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- AGOSTINI ed altri. – Contributi ricorrenti a favore della Fondazione Opera Campana dei caduti di Rovereto (4888).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame degli atti:

- Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza (n. 817).
 - Adeguamento dei compiti del corpo della Guardia di finanza (n. 818).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 10 gennaio 2001, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza (n. 817).
- Schema di decreto legislativo concernente l'adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza (n. 818).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (4939).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 10 gennaio 2001, ore 9 e 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni dei Sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica, e per la pubblica istruzione sui ritardi nella retribuzione dei docenti precari.

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche (4930) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati JERVOLINO RUSSO ed altri. – Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari (4864) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BEVILACQUA ed altri. – Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accesso ai corsi universitari» (4631).
- BERGONZI. – Norme per gli accessi universitari (4645).
- ASCIUTTI. – Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» (4874).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MARTELLI ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAVAGNINI ed altri. – Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili (1719).
- GERMANÀ ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica (4573).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- ASCIUTTI ed altri. – Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi (4841).
- PAGANO ed altri. – Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi (4842).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Mancato rinnovo delle sezioni delle Commissioni per la revisione cinematografica, ai fini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività teatrale (4176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri*).
 - MANCONI – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (1459).
 - CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (3685)
 - Athos DE LUCA. – Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada (4041).
 - SERVELLO. – Nuove norme in materia di teatro di prosa (735).
 - e della petizione n. 786 ad essi attinente.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 10 gennaio 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione (4818) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 10 gennaio 2001, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul programma agricolo della Commissione europea in relazione alle prospettive di allargamento del *Millennium Round* e del partenariato euromediterraneo: audizione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (4931) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 10 gennaio 2001, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento concernente la disciplina delle vendite sottocosto (n. 799).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento di semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati». (n. 816).

- Schema di decreto ministeriale per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo Unico per gli incentivi alle imprese, per la parte concernente le somme accantonate per le Regioni a statuto speciale (n. 819).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 10 gennaio 2001, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- NOVI ed altri. – Norme in materia di rendita vitalizia (1578).
- RECCIA ed altri. – Sanatoria degli effetti prodotti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, in materia di riconoscimento di rendite vitalizie (2069).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MONTAGNINO e BEDIN. – Norme dirette a favorire l'assunzione di congiunti di lavoratori deceduti nel corso del rapporto di lavoro (4084).
- MONTAGNINO e BEDIN. – Nuove norme per i figli superstiti del lavoratore (4177).
- PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
- PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).

- BOSI. – Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, relativo al trattamento pensionistico dei lavoratori esposti all'amianto (4709).
 - e della petizione n. 582 ad essi attinente.
- IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DANIELE GALDI ed altri – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale». (106).
 - GRECO ed altri – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).
 - BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
 - BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
 - MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 10 gennaio 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

- I. Esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (4931) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Disciplina della professione di odontoiatra (123-252-1145-2246-2653-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri, modificato dal Senato ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Di Orio ed altri; Mazzuca Poggiolini; Bettamio ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Finanziamento dei corsi di specializzazione dell'area medica (4894).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di semplificazione del procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con personalità giuridica di diritto pubblico e privato» (n. 821).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 10 gennaio 2001, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente (n. 815).
-

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia**

Mercoledì 10 gennaio 2001, ore 14

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).

- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).
- RESCAGLIO ed altri. – Nuove norme per la prevenzione degli abusi familiari sui minori e contro la pedofilia (4823).
- Carla CASTELLANI ed altri. – Norme per prevenire la reiterazione dei reati a sfondo sessuale commessi sui minori (4847).
- BRUNO GANERI ed altri. – Norme per la prevenzione degli abusi sui minori e contro la pedofilia (4871).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 10 gennaio 2001, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura (4941).

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (4931) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Finanziamento dei corsi di specializzazione dell'area medica (4894).
- BOSI – Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, relativo al trattamento pensionistico dei lavoratori esposti all'amianto (4709).
- Deputati DE BIASIO CALIMANI ed altri – Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale (4851) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ROTELLI ed altri – Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la parificazione del diritto d'autore nel *design* industriale al diritto d'autore nelle altre opere dell'ingegno (4556).
- COLLINO e BUCCIERO – Disposizioni per la tutela di nomi e di marchi nella rete INTERNET (4681).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MARTELLI ed altri – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).
- SALVATO ed altri – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (3744).

III. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del seguente atto preparatorio della legislazione comunitaria:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e della direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (COM (2000) 162 def.) (n. 48).

IV. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- Posizione comune definita dal Consiglio il 30 marzo 2000 in vista dell'adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (n. 46).

- Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente (n. 47).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata (n. 72).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di espulsione dei cittadini di paesi terzi (n. 74).
- Proposta della Presidenza francese riguardante il supporto dell'Europol alle squadre investigative comuni (n. 86).
- Decisione quadro del Consiglio sulla tutela penale contro comportamenti anticoncorrenziali fraudolenti o sleali in relazione all'aggiudicazione di appalti pubblici nell'ambito del mercato interno (n. 82).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sui seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- Posizione comune adottata dal Consiglio il 28 marzo 2000 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 38).
- Posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (n. 40).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 10 gennaio 2001, ore 13,45

Esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera

- Aumento del ruolo organico ed accesso in magistratura (Esame nuovo testo C. 7377 Governo, approvato dal Senato).

Esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato
– Decreto-legge n. 345 del 2000: Fondazioni lirico-sinfoniche (Esame S.
4930 Governo, approvato dalla Camera).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 10 gennaio 2001, ore 13,30

Esame della proposta di relazione sul Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

**COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol**

Mercoledì 10 gennaio 2001, ore 13,30

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Gorizia il 30 novembre 2000 ed esame di un documento di considerazioni.
